



Condizioni Generali di Assicurazione (CGA)

# **Assicurazione responsabilità civile Immobili**

Edizione 04.2021

L'essenziale in breve	4
-----------------------	---

## Parte A Condizioni quadro del contratto di assicurazione

A1	Estensione del contratto	6
A2	Durata del contratto	6
A3	Disdetta del contratto	6
A4	Premi	6
A5	Franchigia	6
A6	Obblighi di diligenza e altri obblighi	6
A7	Obblighi d'informazione	6
A8	Aggravamento o riduzione del rischio	7
A9	Cambiamento di proprietario	7
A10	Cessione di diritti	7
A11	Principato del Liechtenstein	7
A12	Diritto applicabile e foro competente	7
A13	Sanzioni	7

## Parte B Estensione della copertura assicurativa – Disposizioni generali

B1	Rischio assicurato e responsabilità civile assicurata	8
B2	Validità temporale	8
B3	Esclusioni generali	8

## Parte C Estensione della copertura assicurativa – Disposizioni particolari

C1	Danni da inquinamento ambientale	10
C2	Prevenzione dei danni	11
C3	Uso di veicoli	11
C4	Comproprietà o proprietà per piani	11
C5	Proprietà comune	12
C6	Responsabilità civile del committente dell'opera	12
C7	Spese di pulizia	12
C8	Consegna di dati – Danni patrimoniali	13
C9	Operazioni di carico e scarico di veicoli	13
C10	Rinuncia all'eccezione della colpa grave	13

## Parte D Sinistro

D1	Prestazioni	14
D2	Franchigia	14
D3	Avviso di sinistro e obblighi d'informazione	15
D4	Trattamento del sinistro	15
D5	Regresso contro le persone assicurate	15
D6	Comunicazione in caso di crisi (spese di PR)	15

## **Parte E**

### **Definizioni**

<b>E1</b>	<b>Siti contaminati</b>	<b>16</b>
<b>E2</b>	<b>Valori pecuniari</b>	<b>16</b>
<b>E3</b>	<b>Violazione della sicurezza delle informazioni</b>	<b>16</b>
<b>E4</b>	<b>Danni corporali</b>	<b>16</b>
<b>E5</b>	<b>Danni materiali</b>	<b>16</b>
<b>E6</b>	<b>Spese per la prevenzione dei danni</b>	<b>16</b>
<b>E7</b>	<b>Sinistro in serie</b>	<b>16</b>
<b>E8</b>	<b>Inquinamento dell'ambiente</b>	<b>16</b>
<b>E9</b>	<b>Danni patrimoniali</b>	<b>16</b>
<b>E10</b>	<b>Persone assicurate</b>	<b>16</b>
<b>E11</b>	<b>Opere assicurate</b>	<b>17</b>
<b>E12</b>	<b>Anno di assicurazione</b>	<b>17</b>

# L'essenziale in breve

La presente panoramica fornisce un'informazione sintetica ai sensi dell'art. 3 della Legge federale sul contratto di assicurazione (LCA) circa il contenuto essenziale del contratto assicurativo. A seguito della stipulazione del contratto di assicurazione, in capo alle parti maturano diritti e obblighi specifici, segnatamente sulla base della proposta, della polizza, delle condizioni di assicurazione e delle vigenti disposizioni di legge.

## Chi è l'assicuratore?

L'assicuratore è AXA Assicurazioni SA, General-Guisan-Strasse 40, 8401 Winterthur (di seguito indicata come «AXA»), società anonima con sede a Winterthur e affiliata del Gruppo AXA.

## Cosa è assicurato?

L'assicurazione copre le richieste di risarcimento di danni avanzate nei confronti delle *persone assicurate* in virtù delle disposizioni di legge in materia di responsabilità civile (disposizione B1.1 delle CGA).

La copertura assicurativa comprende la responsabilità civile legale per i *danni corporali e materiali* in rapporto con le *opere assicurate*.

Si tratta di un'assicurazione danni ai sensi della Legge sul contratto di assicurazione.

## Cosa non è coperto tra l'altro dall'assicurazione?

L'assicurazione non copre tra l'altro le pretese

- per danni dello *stipulante* (B3.1 delle CGA),
- fondate su una responsabilità che eccede le prescrizioni legali (B3.2 delle CGA),
- riguardanti il mancato adempimento dell'obbligo di assicurazione ai sensi di legge (B3.3 delle CGA),
- derivanti da danni a cose in custodia e danni causati come locatario (B3.4 delle CGA),
- per danni a cose verificatisi a seguito dell'esecuzione o dell'omissione di un'attività su di esse o con esse – ad esempio lavorazione o riparazione (B3.5 delle CGA),
- in relazione a *danni da inquinamento ambientale* graduale e *siti contaminati* (C1.1, C1.4.1 e C1.4.2 delle CGA).

## Quali prestazioni sono erogate da AXA?

AXA indennizza l'ammontare che la *persona assicurata* è tenuta a pagare al danneggiato, a titolo di risarcimento, in virtù della sua responsabilità civile legale (D1.1 delle CGA). Nel caso di sinistri assicurati, AXA si assume inoltre la difesa contro le pretese ingiustificate o eccessive (protezione giuridica ai sensi della disposizione D1.2 delle CGA).

Le prestazioni sono limitate alla somma assicurata o al massimale speciale che figurano nella proposta o nella polizza – come garanzia doppia per *anno di assicurazione* (D1.3.2 delle CGA).

## A quanto ammonta il premio e quando è dovuto?

Il premio è riportato nella proposta e nella polizza e il suo pagamento è dovuto il primo giorno di ogni *anno di assicurazione* (A4.1 delle CGA).

## Quali sono i principali obblighi a carico dello stipulante?

Lo *stipulante* è tenuto tra l'altro a

- eliminare a proprie spese qualsiasi pericolo che potrebbe provocare un sinistro (A6.1 delle CGA),
- notificare immediatamente, per iscritto o in altra forma testuale (ad esempio e-mail), qualsiasi cambiamento di un fatto rilevante per l'apprezzamento del rischio (A8.1 delle CGA),

- provvedere affinché la raccolta, il deposito, l'eliminazione ecc. di sostanze nocive all'ambiente vengano eseguiti in conformità alle disposizioni di legge e delle autorità (C1.5.1 delle CGA),
- dare avviso immediato qualora si verifichi un evento le cui conseguenze potrebbero interessare l'assicurazione (D3.1 delle CGA),
- a fornire in qualsiasi momento ad AXA o metterla al corrente di tutte le informazioni, documenti, dati, atti ed elementi probatori riguardanti il sinistro, nonché a trasmetterle e/o porla celermente a conoscenza di tutti gli atti ufficiali o giudiziari (D3.2 delle CGA).

Lo *stipulante* deve tra l'altro astenersi da qualsiasi trattativa diretta con la persona danneggiata, né deve riconoscere alcuna pretesa, concludere accordi transattivi, corrispondere indennizzi e cedere qualsiasi pretesa derivante dall'assicurazione (A10 e D4.2 delle CGA).

Eventuali obblighi particolari sono specificati nelle condizioni contrattuali, nella proposta e nella polizza.

## Quando deve essere presentata la notifica di sinistro?

Qualora si verifichi un evento le cui conseguenze potrebbero presumibilmente interessare l'assicurazione, lo *stipulante* deve informare tempestivamente AXA. Questo obbligo di notifica trova applicazione anche nel caso in cui, a seguito dell'evento in questione, venga avviata un'inchiesta di polizia (D3.1 delle CGA).

## Quando inizia e quando finisce l'assicurazione?

L'assicurazione decorre a partire dalla data indicata nella polizza. Finché non viene consegnata la polizza o rilasciata una conferma di copertura definitiva, AXA può rifiutare la proposta. L'assicurazione è valida per la durata indicata nella polizza (A2 delle CGA).

Nel caso in cui il contratto di assicurazione non venga disdetto alla scadenza prevista, esso si rinnova tacitamente di volta in volta per un ulteriore anno. Se è stato concluso per una durata inferiore a un anno, il contratto di assicurazione si estingue alla data indicata nella polizza (A2 delle CGA).

## Quali danni sono assicurati dal punto di vista temporale?

La copertura assicurativa è operante per le pretese in relazione a danni verificatisi durante il periodo di validità del contratto (B2 delle CGA).

## Come si può esercitare il diritto di revoca?

Lo *stipulante* può revocare il contratto con AXA entro 14 giorni dalla sua sottoscrizione. Questo termine è considerato come rispettato se la revoca viene comunicata ad AXA entro l'ultimo giorno del termine utile per iscritto o in altra forma testuale (ad esempio e-mail).

La revoca comporta l'obbligo di rimborso delle prestazioni già percepite.

## Informazioni particolari per il Principato del Liechtenstein

Con la consegna o l'invio della proposta, il proponente è vincolato per due settimane alla stessa ai fini della stipulazione di un contratto di assicurazione.

Qualora AXA violi l'obbligo di informazione ai sensi della legge del Principato del Liechtenstein in materia di contratti assicurativi o di vigilanza in ambito assicurativo, lo *stipulante* gode di un diritto di recesso di quattro settimane a partire dal momento del recapito della polizza.

L'autorità di sorveglianza di competenza è l'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari FINMA, 3000 Berna.

**Quali definizioni trovano applicazione?**

I principali concetti sono illustrati nelle «Definizioni» riportate nella Parte E e nelle CGA figurano in *corsivo*.

**Quali dati sono utilizzati in quale modo da AXA?**

AXA utilizza i dati in conformità con le disposizioni di legge applicabili. Ulteriori informazioni sono disponibili all'indirizzo

[AXA.ch/protezione-dati](https://www.axa.ch/protezione-dati).

# Condizioni Generali di Assicurazione (CGA)

## Parte A

### Condizioni quadro del contratto di assicurazione

#### A1 Estensione del contratto

Le assicurazioni effettivamente stipulate sono riportate nella polizza. La polizza, le presenti Condizioni Generali di Assicurazione (CGA) ed eventuali Condizioni Particolari di Assicurazione (CPA) forniscono indicazioni specifiche circa l'estensione della copertura assicurativa.

#### A2 Durata del contratto

Il contratto di assicurazione decorre dalla data indicata nella polizza ed è valido per la durata ivi specificata. Alla data di scadenza, il contratto si rinnova tacitamente di volta in volta per un ulteriore anno. Se è stato concluso per una durata inferiore a un anno, il contratto si estingue alla data indicata nella polizza. Con la consegna della polizza si estingue la copertura assicurativa provvisoria eventualmente in essere.

AXA ha la facoltà di rifiutare la proposta. Una copertura assicurativa provvisoria eventualmente in essere si estingue dopo tre giorni dal momento in cui il proponente ha ricevuto la notifica di rifiuto. In questo caso, il proponente è tenuto a pagare il premio in misura proporzionale alla durata effettiva della copertura provvisoria.

Se contro lo *stipulante* viene avviata la procedura fallimentare, il contratto rimane in vigore e l'amministrazione del fallimento è tenuta all'adempimento dello stesso.

#### A3 Disdetta del contratto

##### A3.1 Disdetta ordinaria

Entrambe le parti contraenti possono disdire il contratto, per iscritto o in altra forma testuale (ad esempio e-mail), fino a tre mesi prima della scadenza.

##### A3.2 Disdetta in caso di sinistro

Dopo un sinistro per il quale AXA versa delle prestazioni, il contratto può essere disdetto in uno dei seguenti modi:

- da parte dello *stipulante* al più tardi entro 14 giorni da quando è venuto a conoscenza dell'erogazione della prestazione; la copertura assicurativa si estingue dopo 30 giorni dal momento in cui AXA riceve la disdetta;
- da parte di AXA, al più tardi all'atto dell'erogazione della prestazione; la copertura assicurativa si estingue dopo 30 giorni dal momento in cui lo *stipulante* riceve la disdetta.

##### A3.3 Disdetta in caso di passaggio di proprietà

Fa stato quanto indicato alla disposizione A9.3.

##### A3.4 Disdetta in caso di aggravamento o riduzione del rischio

Fa stato quanto previsto dalle disposizioni A8.2 e A8.3.

#### A4 Premi

##### A4.1 Importo e scadenza del premio

Il premio riportato nella polizza è dovuto il primo giorno di ogni *anno di assicurazione*; la data di scadenza del primo premio è indicata sulla fattura. In caso di pagamento rateale, le frazioni di premio che giungono a scadenza nel corso dell'*anno di assicurazione* si devono considerare come prorogate. AXA può esigere un supplemento su ogni singola rata.

##### A4.2 Calcolo dei premi

Il premio indicato nella proposta o nella polizza vale per l'intera durata del contratto (premio fisso). Sono fatte salve le disposizioni A8.2 e A8.3.

#### A5 Franchigia

Fa stato quanto indicato alla disposizione D2.

#### A6 Obblighi di diligenza e altri obblighi

##### A6.1 Eliminazione di una fattispecie di pericolo

Lo *stipulante* deve eliminare a proprie spese qualsiasi pericolo che potrebbe provocare un sinistro. AXA può esigere che la fattispecie di pericolo venga rimossa entro un termine adeguato.

##### A6.2 Violazione degli obblighi contrattuali o dell'obbligo di notifica

Se lo *stipulante* o la *persona assicurata* violano un obbligo a loro incombente (ad esempio ai sensi delle disposizioni C1.5, D4.2 e D4.3.3) o gli obblighi d'avviso e informazione (ad esempio ai sensi della disposizione D3), la copertura assicurativa si estingue. La copertura assicurativa conserva tuttavia i suoi effetti, se lo *stipulante* o la *persona assicurata* prova che la violazione non ha avuto alcun effetto sull'insorgere dell'evento assicurato e sull'entità delle prestazioni dovute da AXA o che, in base alle circostanze, la violazione non è imputabile a colpa.

##### A6.3 Obblighi di diligenza e altri obblighi in caso di sinistro

Fa stato quanto previsto alle disposizioni A10, C1.5, D1.4.3, D3, D4.2 e D4.3.3.

#### A7 Obblighi d'informazione

##### A7.1 Comunicazione con AXA

Lo *stipulante* o l'avente diritto deve indirizzare tutte le comunicazioni alla sede di AXA o alla sua rappresentanza competente.

##### A7.2 Aggravamento o riduzione del rischio

Fa stato quanto previsto dalle disposizioni da A8.1 ad A8.3.

---

**A7.3 Sinistro**  
Fa stato quanto indicato alla disposizione D3.

---

## **A8 Aggravamento o riduzione del rischio**

**A8.1 Modifica di circostanze sostanziali**  
Lo *stipulante* deve notificare ad AXA, per iscritto o in altra forma testuale (ad esempio e-mail), immediatamente o al più tardi entro la fine dell'anno di assicurazione in corso, qualsiasi cambiamento di un fatto rilevante per l'apprezzamento del rischio, del quale le parti contraenti hanno determinato l'entità alle risposte delle domande della proposta.

---

**A8.2 Aggravamento del rischio**  
A8.2.1 In caso di aggravamento del rischio, AXA può ridefinire il premio e le condizioni per la durata contrattuale residua. Da parte sua, lo *stipulante* ha la facoltà di disdire il contratto di assicurazione entro 30 giorni, per iscritto o in altra forma testuale (ad esempio e-mail), se le parti non riescono a raggiungere un accordo in merito al nuovo premio o alle nuove condizioni.  
AXA ha diritto al premio aggiuntivo e ciò a decorrere dal momento dell'aggravamento del rischio fino all'estinzione del contratto di assicurazione.

A8.2.2 AXA si riserva inoltre il diritto, entro 14 giorni dal pervenimento della notifica circa l'aggravamento del rischio, Se è AXA a disdire il contratto, quest'ultimo si estingue dopo 30 giorni dalla data di ricezione, da parte dello *stipulante*, della disdetta per iscritto o in altra forma testuale (ad esempio e-mail).  
AXA ha diritto al premio aggiuntivo e ciò a decorrere dal momento dell'aggravamento del rischio fino all'estinzione del contratto di assicurazione.

---

**A8.3 Riduzione del rischio**  
In caso di sensibile riduzione del rischio, lo *stipulante* è autorizzato a disdire il contratto, per iscritto o in altra forma testuale (ad esempio e-mail), nel rispetto di un termine di preavviso di quattro settimane oppure a chiedere una riduzione del premio.  
Se lo *stipulante* chiede una riduzione del premio, AXA riduce di conseguenza il premio a decorrere dal pervenimento della relativa comunicazione dello *stipulante*.  
Se lo *stipulante* non è d'accordo con la riduzione del premio, può disdire il contratto entro 30 giorni dalla data in cui è stata ricevuta la comunicazione del nuovo premio nel rispetto di un termine di preavviso di quattro settimane, per iscritto o in altra forma testuale (ad esempio e-mail).

---

## **A9 Cambiamento di proprietario**

**A9.1 Diritti e doveri**  
Se l'oggetto del contratto d'assicurazione cambia proprietario, i diritti e gli obblighi derivanti dal contratto stesso passano al nuovo proprietario.

---

**A9.2 Rifiuto**  
Il nuovo proprietario può rifiutare, per iscritto o in altra forma testuale (ad esempio e-mail), il trasferimento del contratto d'assicurazione al più tardi entro 30 giorni dal passaggio di proprietà. In questo caso, il contratto si estingue con effetto retroattivo al momento del cambiamento di proprietà.

---

**A9.3 Disdetta**  
Se il nuovo proprietario viene a conoscenza dell'esistenza del contratto d'assicurazione soltanto dopo il passaggio di proprietà, egli ha comunque facoltà di disdire il contratto – segnatamente per iscritto o in altra forma testuale (ad esempio e-mail) entro 30 giorni dalla data in cui ne è venuto a conoscenza, ma al più tardi 30 giorni dal momento in cui giunge a scadenza il premio annuo o la frazione di premio dopo il cambiamento di proprietà. Il contratto si estingue nel momento in cui AXA riceve la disdetta.

AXA può disdire il contratto per iscritto o in altra forma testuale (ad esempio e-mail) entro 14 giorni dopo essere venuta a conoscenza del nuovo proprietario. Il contratto si estingue 30 giorni dopo il ricevimento della disdetta da parte del nuovo proprietario.

---

## **A10 Cessione di diritti**

Senza il consenso di AXA, la *persona assicurata* non è autorizzata a cedere i diritti derivanti dalla presente assicurazione.

---

## **A11 Principato del Liechtenstein**

Se lo *stipulante* ha il proprio domicilio o la propria sede nel Principato del Liechtenstein, i rinvii alle disposizioni di legge svizzere contenuti nella documentazione contrattuale di assicurazione si riferiscono alle corrispondenti disposizioni di legge del Liechtenstein.

---

## **A12 Diritto applicabile e foro competente**

**A12.1 Diritto applicabile**  
Il presente contratto sottostà al diritto svizzero. Per i contratti che sottostanno al diritto del Principato del Liechtenstein, le disposizioni imperative di tale Paese sono preminenti in caso di deroga alle presenti Condizioni Generali di Assicurazione (CGA).

---

**A12.2 Luogo di adempimento**  
Eventuali indennizzi a persone assicurate o terzi derivanti dal presente contratto sono da corrispondere esclusivamente presso la sede dello *stipulante* o presso la sede di AXA.

---

**A12.3 Foro competente**  
In caso di controversie derivanti dal contratto di assicurazione, incluse le azioni di *persone assicurate* o terze parti relative a prestazioni per pretese di responsabilità civile, sono competenti esclusivamente i tribunali ordinari svizzeri e, nel caso di *stipulanti* con domicilio o sede nel Principato del Liechtenstein, esclusivamente i tribunali ordinari di tale Paese.

---

## **A13 Sanzioni**

La copertura assicurativa non è operante se e fintanto che sono applicabili sanzioni economiche, commerciali o finanziarie che si contrappongono all'erogazione delle prestazioni risultanti dal contratto.

## Parte B

# Estensione della copertura assicurativa – Disposizioni generali

## B1 Rischio assicurato e responsabilità civile assicurata

### B1.1 Responsabilità civile assicurata, rischio assicurato

La copertura assicurativa è operante per le richieste di risarcimento di danni avanzate in virtù delle disposizioni di legge in materia di responsabilità civile nei confronti delle *persone assicurate per danni corporali e materiali*. La copertura assicurativa nel quadro del rischio assicurato specificato nella polizza opera soltanto se il danno è legato da un nesso causale con lo stato e la manutenzione delle *opere assicurate* oppure con l'esercizio dei diritti di proprietà che ne fanno parte. La copertura assicurativa sussiste anche in caso di richieste di risarcimento per *danni corporali e materiali* cagionati da una *violazione della sicurezza delle informazioni* (incl. cyber-eventi).

### B1.2 Coinvolgimento di terzi

La copertura assicurativa è operante per le pretese avanzate nei confronti dello *stipulante* per danni causati da aziende o artigiani indipendenti (quali i subappaltatori) a cui lo *stipulante* ha fatto ricorso come *personale ausiliario*. **Non sussiste alcuna copertura assicurativa** per la responsabilità civile personale di queste aziende e di artigiani indipendenti.

## B2 Validità temporale

### B2.1 Momento di sopravvenienza del sinistro

La copertura assicurativa è operante per le pretese in relazione a danni verificatisi durante il periodo di validità del contratto. Se il momento di sopravvenienza del sinistro non può essere determinato con certezza, si considererà quello in cui il danno è stato accertato per la prima volta, a prescindere da chi abbia effettuato tale constatazione.

### B2.2 Sinistro in serie

Nel caso di un *sinistro in serie*, l'occorrenza del primo danno appartenente alla serie è considerata come il momento di sopravvenienza di tutti i danni. Se il primo danno di una serie si verifica prima dell'inizio del contratto, per le pretese relative a tutti i danni della stessa serie **non sussiste alcuna copertura assicurativa**.

### B2.3 Sopravvenienza del danno per le spese per la prevenzione dei danni

Quale momento dell'insorgere della necessità delle *spese per la prevenzione dei danni* si considera quello in cui viene constatata per la prima volta l'imminenza di un danno.

### B2.4 Assicurazione del rischio precedente

Per le pretese derivanti da un danno singolo, o facente parte di una *serie*, causato prima dell'entrata in vigore del contratto, la copertura assicurativa è operante soltanto se lo *stipulante* dimostra in modo attendibile che al momento della stipulazione del contratto non era a conoscenza di atti od omissioni, o della presenza di difetti alle *opere assicurate*, che avrebbero potuto motivare la responsabilità della *persona assicurata*.

Ciò si applica per analogia anche a eventuali modifiche delle disposizioni contrattuali effettuate nel corso della durata del contratto (ad esempio in relazione a variazioni delle regolamentazioni delle somme o delle franchigie).

### B2.5 Assicuratore precedente

In presenza di un'assicurazione precedente tenuta a versare le prestazioni per lo stesso danno o per lo stesso *sinistro in serie*, le prestazioni di AXA sono limitate alla parte del risarcimento che supera la somma assicurata o il massimale speciale dell'assicurazione precedente (copertura della differenza nella garanzia). La somma assicurata, o il massimale speciale, dell'assicurazione precedente viene dedotta dalla somma assicurata o dal massimale speciale stabiliti nella polizza di AXA.

### B2.6 Assicurazione del rischio postumo

Se degli *assicurati* escono dalla cerchia delle persone assicurate, vale quanto segue: se delle *persone assicurate* di cui alle disposizioni E10.2, E10.3 ed E10.6 hanno causato, prima della loro uscita, dei danni a seguito di atti od omissioni, per le pretese che ne risultano nei confronti dello *stipulante* sussiste una copertura assicurativa al massimo sino alla fine del contratto. Per quanto concerne la responsabilità personale degli *assicurati* usciti dalla cerchia delle persone assicurate ai sensi delle disposizioni E10.2, E10.3 ed E10.6, la copertura resta operante anche dopo un'eventuale risoluzione del contratto.

## B3 Esclusioni generali

### B3.1 Danni propri

Non sussiste alcuna copertura assicurativa per le pretese

- per danni subiti dallo *stipulante*,
- per danni che riguardano la persona dello *stipulante* (ad esempio perdita della persona che provvede al sostentamento),
- per danni subiti da persone che convivono nella stessa economia domestica con la *persona assicurata* civilmente responsabile.

### B3.2 Responsabilità assunta contrattualmente

Non sussiste alcuna copertura assicurativa per le pretese avanzate in relazione a una responsabilità assunta contrattualmente che eccede le prescrizioni legali.

### B3.3 Mancato adempimento di un obbligo assicurativo

Non sussiste alcuna copertura assicurativa per le pretese avanzate in relazione a danni per i quali doveva essere stipulata un'altra assicurazione in virtù di un obbligo di assicurazione legale o contrattuale.

### B3.4 Danni a cose in custodia

Non sussiste alcuna copertura assicurativa per pretese avanzate in relazione a danni a cose ricevute in uso, in lavorazione, in consegna o custodia, per il trasporto o per altro scopo (ad esempio per vendita su commissione o per esposizione), oppure prese in affitto, in leasing o in locazione.



<p><b>B3.5</b>    <b>Danni a cose lavorate</b>  Non sussiste alcuna copertura per pretese avanzate in relazione a danni a cose verificatisi a seguito dell'esecuzione o dell'omissione di un'attività su di esse o con esse (ad esempio lavorazione o riparazione).  Rientrano nel novero delle suddette attività anche la progettazione e la direzione dei lavori, il conferimento di ordini e istruzioni, la sorveglianza, il controllo e lavori simili nonché i collaudi, indipendentemente da chi vengano effettuati.</p>	<p><b>B3.9</b>    <b>Risarcimenti a carattere punitivo</b>  Non sussiste alcuna copertura assicurativa per pretese avanzate in relazione a risarcimenti a carattere punitivo (come i cosiddetti «punitive / exemplary damages»).</p>
<p><b>B3.6</b>    <b>Elevata probabilità e accettazione implicita</b>  Non sussiste alcuna copertura per pretese avanzate in relazione a danni il cui verificarsi da parte dello <i>stipulante</i>, dei suoi <i>rappresentanti</i> o delle persone incaricate della direzione o della sorveglianza dell'impresa</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• dovevano essere ritenuti altamente probabile;</li> <li>• sono stati implicitamente accettati allo scopo di ridurre le spese, accelerare i lavori o evitare pregiudizi patrimoniali o perdite di reddito.</li> </ul>	<p><b>B3.10</b>    <b>Campi elettromagnetici</b>  Non sussiste alcuna copertura assicurativa per pretese avanzate in rapporto con l'azione di campi elettromagnetici (CEM).</p>
<p><b>B3.7</b>    <b>Danni a impianti per i rifiuti</b>  Non sussiste alcuna copertura assicurativa in relazione a pretese avanzate per danni causati da sostanze immesse negli impianti per il deposito, il trattamento, il trasporto in condotta o l'eliminazione di rifiuti, acque di scarico o materiale di riciclaggio.  La presente esclusione non si applica nel caso di danni cagionati a impianti per la depurazione o la decantazione di acque di scarico.</p>	<p><b>B3.11</b>    <b>Radiazioni ionizzanti</b>  Non sussiste alcuna copertura assicurativa per pretese avanzate in rapporto con l'azione di radiazioni ionizzanti.</p>
<p><b>B3.8</b>    <b>Crimini e delitti intenzionali</b>  Non sussiste alcuna copertura assicurativa per pretese derivanti dalla responsabilità dell'autore di un crimine o di un delitto intenzionale per i danni causati in relazione al compimento o al tentativo di tali reati.</p>	<p><b>B3.12</b>    <b>Danni nucleari</b>  Non sussiste alcuna copertura assicurativa per le pretese avanzate in relazione a danni nucleari, così come definiti dalla legislazione svizzera sulla responsabilità civile in materia nucleare, nonché le spese ad essi connesse.</p>
	<p><b>B3.13</b>    <b>Amianto</b>  Non sussiste alcuna copertura assicurativa per le pretese avanzate in rapporto con la presenza di amianto.</p>
	<p><b>B3.14</b>    <b>Guerra e guerra civile</b>  Non sussiste alcuna copertura assicurativa per le pretese in rapporto a guerre e guerre civili.</p>
	<p><b>B3.15</b>    <b>Dati elettronici</b>  Non sussiste alcuna copertura assicurativa per pretese derivanti dal pregiudizio di dati elettronici, vale a dire di informazioni (quali sistemi operativi, programmi, dati utente) archiviate in formato elettronico su appositi supporti, salvo laddove si tratti delle conseguenze di un danno assicurato subito dai supporti dati (hardware).</p>

## Parte C

# Estensione della copertura assicurativa – Disposizioni particolari

### C1 Danni da inquinamento ambientale

#### C1.1 Estensione della copertura assicurativa

La copertura assicurativa è operante per le seguenti pretese e spese determinate da *inquinamento*, a condizione che esso sia

riconducibile ad un solo e medesimo evento repentino e imprevedibile, che richieda pure provvedimenti immediati (come la sua denuncia alle competenti autorità, l'allarme per la popolazione, l'adozione di misure volte a prevenire o a limitare i danni):

C1.1.1 le pretese per *danni corporali* e materiali,

C1.1.2 le spese per misure che vengono disposte per legge per il ripristino di specie o habitat protetti, nonché per l'eliminazione di danni determinati dal perturbamento delle acque e dei terreni che non rappresentano beni di proprietà secondo il diritto civile,

C1.1.3 le spese per misure alternative disposte per legge che vanno oltre l'eliminazione dei danni di cui alla disposizione C1.1.2, qualora il ripristino non sia possibile o sia possibile solo parzialmente,

C1.1.4 le spese per le ulteriori misure disposte per legge allo scopo di compensare perdite temporanee di risorse o funzioni naturali di zone protette, per il periodo che va dal momento in cui si è verificato l'*inquinamento* fino al completo effetto delle misure di cui alle disposizioni C1.1.2 o C1.1.3,

C1.1.5 le pretese per *danni patrimoniali* conseguenti a limitazione

- dei diritti d'usufrutto, reali o contrattuali, di cose appartenenti a terzi,
- di concessioni o di altri diritti d'usufrutto particolari, protetti dalla legge, di acque o terreni pubblici (ad esempio pregiudizio dei diritti di pesca).

#### C1.2 Deterioramento per ruggine o perdite da impianti

L'assicurazione copre anche le pretese e le spese di cui alle disposizioni C1.1.1–C1.1.5, conseguenti ad *inquinamento* causato dalla fuoriuscita di sostanze dannose per il terreno o per le acque, quali i carburanti e i combustibili allo stato liquido, gli acidi, le basi e altre sostanze chimiche (eccetto le acque di scarico o altri rifiuti industriali), quando detta fuoriuscita sia conseguente al deterioramento per ruggine o perdite in un impianto stabilmente fissato al terreno e richieda misure immediate ai sensi della disposizione C1.1.

La presente copertura assicurativa opera soltanto se lo *stipulante* dimostra che l'impianto di cui si tratta è stato costruito, sottoposto a manutenzione o dismesso regolarmente e secondo le prescrizioni vigenti in materia.

#### C1.3 Spese per la prevenzione dei danni

La copertura delle *spese per la prevenzione dei danni* secondo la disposizione C2 si applica per analogia alle misure adottate per evitare le spese assicurate di cui alle disposizioni C1.1.2–C1.1.4.

#### C1.4 Esclusioni a complemento della disposizione B3

La copertura assicurativa non è operante

C1.4.1 qualora più eventi simili, che producono il medesimo effetto (ad esempio: infiltrazione nel terreno di sostanze nocive conseguente a continuo gocciolio; ripetuto spargimento di liquidi da recipienti mobili), richiedano i

provvedimenti ai sensi della precedente disposizione C1.1 che, però, non sarebbero necessari nel caso in cui gli stessi eventi si verificassero singolarmente,

C1.4.2 per le pretese e le spese che sono in rapporto con *siti contaminati* esistenti al momento della conclusione del contratto

C1.4.3 per le pretese e le spese che siano in rapporto con la proprietà, il possesso o l'esercizio di impianti per il deposito, il trattamento, il trasporto in condotta o l'eliminazione di immondizie, o rifiuti in genere, di acque di scolo o materiale di riciclaggio.

La presente esclusione non vale per gli impianti destinati al compostaggio o al deposito provvisorio di rifiuti o scarti prodotti dall'impresa, nonché alla depurazione o al trattamento preliminare di acque di scolo prodotte dall'impresa,

C1.4.4 per le spese di cui alle disposizioni C1.1.2–C1.1.4

- che sono in relazione con l'uso di pesticidi (erbicida, fungicida, insetticida), biocidi, fanghi di depurazione o fertilizzanti,
- conseguenti a variazione del livello e del flusso dell'acqua sotterranea (ad esempio prosciugamento di sorgenti),
- conseguenti a violazione intenzionale di disposizioni di legge o di prescrizioni dell'autorità in materia di sicurezza e d'inquinamento,
- derivanti da effetti che vengono provocati sull'ambiente e che per motivi aziendali sono inevitabili, necessari o messi nel conto,
- causate o in relazione ad animali e piante appartenenti alla *persona assicurata* o che questi detiene, in libertà o all'aperto, o che ha venduto,

C1.4.5 per i *danni patrimoniali* di cui alla disposizione C1.1.5, fatti valere nei confronti della *persona assicurata* come organo di persona giuridica (ad esempio in base all'art. 754 CO),

C1.4.6 per le pretese e le spese in rapporto con organismi geneticamente modificati o di altri prodotti ad essi assimilati, in seguito a modificazione del materiale genetico e per organismi patogeni per effetto delle loro peculiarità patogene, e ciò a prescindere dal fatto che vi sia o meno l'obbligo di autorizzazione e di notifica.

#### C1.5 Obblighi

C1.5.1 La *persona assicurata* deve provvedere affinché la raccolta, il deposito, la pulizia e lo smaltimento di sostanze nocive all'ambiente vengano eseguiti in conformità delle disposizioni di legge e dell'autorità.

C1.5.2 La *persona assicurata* deve provvedere affinché gli impianti deputati allo svolgimento delle suddette attività (inclusi i dispositivi di sicurezza e di allarme) vengano sottoposti a manutenzione e tenuti in esercizio a regola d'arte, in conformità con tutte le prescrizioni tecniche, di legge e delle autorità competenti.

C1.5.3 La *persona assicurata* deve provvedere affinché le disposizioni emanate dalle autorità competenti in merito a risanamenti o misure analoghe vengano adempiute entro i termini prescritti.

#### C1.6 Franchigia

Per ogni evento la *persona assicurata* sopporta anche per spese e *danni patrimoniali* di cui alle disposizioni C1.1.2–C1.1.5 la franchigia stabilita per i *danni corporali* e *materiali*.

**C1.7 Limitazione delle prestazioni**  
Per spese e *danni patrimoniali* di cui alle disposizioni C1.1.2–C1.1.5 la prestazione corrisposta da AXA a titolo di risarcimento è limitata a un massimo di CHF 250 000 per ciascun evento (massimale speciale).

## C2 Prevenzione dei danni

**C2.1 Estensione della copertura assicurativa**  
La copertura assicurativa è operante per le *spese per la prevenzione dei sinistri* se la sopravvenienza di un *danno corporale o materiale* assicurato risulta imminente a seguito del verificarsi di un singolo evento repentino e imprevisto.  
**Non sussiste alcuna copertura assicurativa** per le misure adottate dopo che il pericolo è stato ormai evitato, come ad esempio lo smaltimento di cose difettose.  
In caso di *inquinamento* già verificatosi o che minaccia di verificarsi a breve a seguito di un evento di cui alle disposizioni C1.1.1 o C1.2, la copertura assicurativa è operante anche per le spese a carico della *persona assicurata* derivanti dalle misure ordinate dall'autorità competente al fine di evitare un perturbamento imminente e durevole dello stato dei terreni e delle acque di terzi.

### C2.2 Esclusioni a complemento della disposizione B3

La copertura assicurativa non è operante

C2.2.1 per le spese di eliminazione di un pericolo ai sensi della disposizione A6.1,

C2.2.2 in relazione alle spese sostenute per la localizzazione di perdite, l'accertamento di difetti di funzionamento e delle cause dei danni, compreso il necessario svuotamento di impianti, contenitori e condutture, nonché le spese per le relative riparazioni e modifiche apportate a tali impianti, contenitori e condutture (ad esempio spese di risanamento),

C2.2.3 le spese di prevenzione per le misure adottate a causa della caduta di neve o della formazione di ghiaccio.

## C3 Uso di veicoli

### C3.1 Veicoli a motore

C3.1.1 La copertura assicurativa è operante per la responsabilità civile in veste di detentore e per la responsabilità civile derivante dall'uso di veicoli a motore (ad esempio trattore tosaerba) e rimorchi che servono per la manutenzione delle *opere assicurate* e

- per i quali non sono prescritte licenze di circolazione e targhe,
- le cui targhe sono depositate presso l'autorità competente,
- per i quali è stato rilasciato un particolare attestato di assicurazione per la circolazione senza licenza di circolazione e senza targhe su strade pubbliche o su un'area aziendale con accesso al pubblico,
- che vengono utilizzati per l'esecuzione di lavori, a condizione che il danno causato sia in diretta correlazione con tali lavori.

Le prestazioni di AXA sono limitate alla parte del risarcimento che, in relazione alle somme assicurate o alle condizioni, eccede i limiti della copertura prestata da un'assicurazione di responsabilità civile per veicoli a motore eventualmente presente, la quale in linea di principio è tenuta a erogare le prestazioni per lo stesso danno (copertura della differenza).

C3.1.2 Salvo laddove la polizza non preveda importi più elevati, trovano applicazione le somme assicurate minime prescritte dalla legislazione svizzera sulla circolazione stradale.

C3.1.3 **Non sussiste alcuna copertura assicurativa** per la responsabilità civile

- delle persone che utilizzano il veicolo per viaggi per i quali non dispongono di un'autorizzazione da parte dell'autorità competente o che non erano autorizzate a fare,
- delle persone che erano responsabili per gli utenti del veicolo in questione,
- delle persone che abbiano ordinato o che fossero a conoscenza di tali viaggi.

C3.1.4 A complemento della disposizione C3.1.3 e in luogo della disposizione B3, in caso di sinistri per i quali esiste un obbligo di assicurazione secondo la legislazione svizzera sulla circolazione stradale, sono **escluse**:

- le pretese del detentore per *danni materiali* causati da persone delle quali egli debba rispondere in virtù della suddetta legislazione vigente,
- le pretese per *danni materiali* subiti dal coniuge, o dal partner registrato, dagli ascendenti e dai discendenti del detentore del veicolo nonché, se con lui conviventi, dai suoi fratelli e sorelle,
- le pretese per danni al veicolo utilizzato (incluso il rimorchio) e alle cose con esso trasportate. Sono esclusi i danni alle cose che il danneggiato portava con sé (ad esempio il bagaglio e altri oggetti simili),
- le pretese in rapporto con incidenti avvenuti in occasione di corse.

### C3.2 Ciclomotori

C3.2.1 La copertura assicurativa è operante per la responsabilità civile derivante dall'impiego di ciclomotori soggetti all'obbligo di assicurazione (inclusi ciclomotori elettrici, sedie a rotelle motorizzate e monopattini elettrici), laddove si tratti di viaggi effettuati in relazione alla manutenzione delle *opere assicurate*.

C3.2.2 Le prestazioni di AXA sono limitate alla parte del risarcimento che eccede le somme assicurate delle assicurazioni di responsabilità civile prescritte dalla legge (copertura della differenza).

C3.2.3 Le limitazioni di cui alle disposizioni C3.1.3 e C3.1.4 trovano applicazione per analogia.  
Per il resto si applicano le disposizioni della legislazione svizzera sulla circolazione stradale, quando la loro applicazione sia di natura imperativa.

### C3.3 Velocipedi

La copertura assicurativa è operante per la responsabilità civile derivante dall'uso di velocipedi e di veicoli a motore con potenza o velocità ridotta ai sensi dell'Ordinanza sull'assicurazione dei veicoli svizzera (ad esempio biciclette elettriche con pedalata assistita fino a 25 km/h o carri a mano provvisti di motore), laddove si tratti di viaggi effettuati in relazione alla manutenzione delle *opere assicurate*.

## C4 Comproprietà o proprietà per piani

### C4.1 Responsabilità civile assicurata

Se *opere assicurate*, o parti di esse, sono in comproprietà o proprietà per piani, vale quanto segue:  
la copertura assicurativa è operante per la responsabilità civile

- derivante alla comunione dei proprietari dalle parti del fabbricato e dai *terreni* d'uso comune e
- derivante a ciascun condomino dalle parti del fabbricato che sono oggetto del diritto esclusivo.

#### C4.2 Estensione della copertura assicurativa

La copertura assicurativa è operante anche per le pretese

- della comunione dei proprietari nei confronti di singoli condomini, per danni alle parti del fabbricato e a terreni d'uso comune (in deroga alle disposizioni B3.1, B3.4 e B3.5).
- da un condomino nei confronti della comunione dei proprietari, per danni la cui causa risiede nelle parti del fabbricato o nei *terreni* d'uso comune,
- da un condomino nei confronti di un altro condomino, per danni la cui causa risiede nelle parti del fabbricato che sono oggetto del diritto esclusivo.

**Non sussiste alcuna copertura assicurativa** per le pretese avanzate dalla comunione dei proprietari nei confronti di un condomino, e viceversa, per quella parte del danno che corrisponde alla quota del condomino stesso.

#### C4.3 Persone conviventi nella stessa economia domestica

Le persone che convivono con un condomino hanno i suoi stessi diritti ed obblighi.

### C5 Proprietà comune

#### C5.1 Estensione della copertura assicurativa

Se *opere assicurate*, o parti di esse, sono in proprietà comune, la copertura assicurativa è operante anche per le pretese avanzate nei confronti dei proprietari in comune nella loro qualità di proprietari.

#### C5.2 Esclusioni a complemento della disposizione B3

Non sussiste alcuna copertura assicurativa per pretese avanzate in relazione a danni dei proprietari in comune.

#### C5.3 Persone conviventi nella stessa economia domestica

Le persone che convivono con i proprietari in comune hanno i loro stessi diritti e obblighi.

### C6 Responsabilità civile del committente dell'opera

Nel caso di progetti di costruzione in rapporto con le *opere assicurate* vale quanto segue:

#### C6.1 Estensione della copertura assicurativa

La copertura assicurativa è operante per le pretese avanzate a seguito di *danni corporali e materiali* dovuti a lavori di demolizione, di movimenti di terra o di costruzione nei confronti della *persona assicurata* in qualità di committente di detti lavori (committente di opere) o contro il *proprietario del terreno* secondo la disposizione E10.4.

#### C6.2 Esclusioni a complemento della disposizione B3

Non sussiste alcuna copertura assicurativa per le pretese avanzate in rapporto con un progetto di costruzione

- C6.2.1 se i relativi costi complessivi come da preventivo eccedono l'importo di CHF 200 000. A tale riguardo i singoli oggetti appartenenti allo stesso progetto (complessivo) o da realizzare in più lotti sono considerati congiuntamente come un'unica opera,

C6.2.2 se viene eseguito uno scavo di fondazione previsto per più di un piano interrato,

C6.2.3 se i relativi lavori vengono eseguiti su un terreno con pendenza superiore al 25%,

C6.2.4 nel caso in cui un'opera adiacente sia oggetto di lavori di sottomurazione o sottofondazione,

C6.2.5 se la costruzione viene effettuata in aderenza a un'opera di terzi. Questa disposizione di esclusione non si applica

C6.2.6 nel caso di lavori di genio civile in relazione alla costruzione, all'ampliamento, al risanamento o alla manutenzione di strade, piazze, marciapiedi, condutture e pozzi, per il quale si procede all'abbassamento della falda freatica,

C6.2.7 per il quale vengono eseguiti lavori che comportano forti vibrazioni (ad esempio a seguito dell'impiego di esplosivo o a lavori di battitura),

C6.2.8 per il quale vengono eseguiti lavori di vibrazione o estrazione di palancole,

C6.2.9 per il quale sono previsti lavori di perforazione nel terreno (ad esempio per sonde termiche o per fondazioni pallificate).

Non sussiste alcuna copertura assicurativa neppure per le pretese

C6.2.10 riguardanti l'opera stessa o il terreno che ne fa parte,

C6.2.11 che sono in rapporto con il prosciugamento o l'impoverimento di una sorgente.

#### C6.3 Copertura della differenza

Le prestazioni di AXA sono limitate alla parte del risarcimento che, in relazione alle somme assicurate o alle condizioni, eccede i limiti della copertura prestata da un'altra assicurazione di responsabilità civile eventualmente presente, la quale in linea di principio è tenuta a erogare le prestazioni per lo stesso danno.

#### C6.4 Computo delle spese risparmiate

Se durante la realizzazione del progetto di costruzione è stata omessa l'adozione di misure che sarebbero state indispensabili secondo le regole dell'arte edilizia (ad esempio rilevamenti dello stato degli immobili del vicinato, esame del terreno da costruire, consolidamento dello scavo di fondazione), dal danno dovuto secondo il diritto della responsabilità civile è **esclusa** la parte corrispondente alle spese risparmiate per le misure che sono state omesse.

Questa esclusione non si applica tuttavia se lo *stipulante* o la *persona assicurata* prova che l'omessa adozione delle misure non ha avuto alcun effetto sull'insorgere dell'evento assicurato e sull'entità delle prestazioni dovute da AXA.

### C7 Spese di pulizia

#### C7.1 Estensione della copertura assicurativa

A complemento della disposizione B1.1, la copertura assicurativa è operante anche per le pretese di terzi per le spese causate dall'insudiciamento di cose di terzi. Gli insudiciamenti vengono equiparati ai *danni materiali*. Per *danni da inquinamento*, la copertura è disciplinata esclusivamente dalle condizioni contrattuali previste a tale scopo.

Se la pulizia viene eseguita dalla *persona assicurata* stessa, la prestazione si limita alle spese proprie.

- C7.2** **Esclusioni a complemento della disposizione B3**  
La copertura assicurativa non è operante
- per le pretese per spese di pulizia che di norma ci si possono attendere,
  - per le pretese per spese di pulizia, se non sono stati presi provvedimenti contro l'insudiciamento,
  - per le pretese per spese di pulizia di cose fornite, montate, sistemate o posate dall'assicurato stesso o da un terzo da lei incaricato.

## C8 Consegna di dati – Danni patrimoniali

- C8.1** **Estensione della copertura assicurativa**  
A complemento della disposizione B1.1, la copertura assicurativa è operante per i *danni patrimoniali* derivanti da lesioni della personalità a seguito della consegna o del trasferimento illeciti di dati personali da parte di *persone assicurate* durante l'esercizio di attività di servizio.

- C8.2** **Esclusioni a complemento della disposizione B3**  
Non sussiste alcuna copertura assicurativa per pretese avanzate in relazione a
- un procedimento intentato ai fini della concessione del diritto di consultazione, di rettifica o di distruzione di dati,
  - la pubblicazione, la vendita o il trasferimento di dati per scopi commerciali,
  - la trasmissione incompleta o inesatta di comunicazioni o informazioni,
  - danni nell'ambito di crimini o delitti commessi in maniera intenzionale da *persone assicurate* o da terzi (ad esempio attacchi di hacker, malware o altri tipi di criminalità informatica).

- C8.3** **Franchigia**  
Per ogni evento la *persona assicurata* sopporta la franchigia stabilita per i *danni corporali e materiali*.

## C9 Operazioni di carico e scarico di veicoli

- C9.1** **Estensione della copertura assicurativa**  
C9.1.1 In deroga alla disposizione B3.5, la copertura assicurativa è operante per pretese avanzate in relazione a danni a veicoli terrestri e natanti (inclusi i semirimorchi e le sovrastrutture) verificatisi durante le operazioni di carico e scarico di colli.  
Per «colli» si intendono le cose che vengono caricate o scaricate singolarmente (ad esempio macchine, apparecchi, elementi per costruzioni come porte, finestre o travi, nonché palette e recipienti di ogni genere quali casse, gabbie, container, botti o taniche).
- C9.1.2 In deroga alla disposizione B3.5, la copertura assicurativa è operante per le pretese avanzate in relazione a danni ad autobotti e autocisterne verificatisi durante le operazioni di riempimento o svuotamento di materie liquide o solide.

- C9.2** **Esclusioni a complemento della disposizione B3**  
Non sussiste alcuna copertura assicurativa per pretese avanzate in relazione a
- C9.2.1 danni al materiale rotabile delle ferrovie,
- C9.2.2 danni a veicoli terrestri e natanti,
- che la *persona assicurata* ha preso in prestito, in locazione o in leasing,
  - causati a seguito delle operazioni di carico e scarico di merci sfuse. È fatta salva la disposizione C9.1.2. Sono considerate merci sfuse le cose sciolte che vengono caricate o scaricate senza imballaggio (ad esempio cereali, sabbia, ghiaia, pietre, blocchi di roccia, carbone, ferraglia, macerie, materiale di scavo o rifiuti),
  - causati a seguito dell'eccessivo riempimento o del sovraccarico,
- C9.2.3 danni a contenitori (esclusi i semirimorchi e le sovrastrutture di cui alla disposizione C9.1.1 nonché le autobotti e le cisterne di cui alla disposizione C9.1.2) e alle merci manipolate durante le operazioni di carico e scarico dei suddetti veicoli.

## C10 Rinuncia all'eccezione della colpa grave

AXA rinuncia al diritto di riduzione delle prestazioni attribuite dall'art. 14 cpvv. 2 e 3 della Legge sul contratto di assicurazione (LCA) qualora l'evento sia stato cagionato per colpa grave delle *persone assicurate*.

La rinuncia all'eccezione non trova applicazione

- per gli eventi che presentano un rapporto di causalità con gli effetti di alcol, droghe o medicinali,
- per le disposizioni di legge applicabili che si contrappongono a questa rinuncia.



## Parte D Sinistro

### D1 Prestazioni

#### D1.1 Risarcimento di pretese giustificate

Nei limiti della copertura assicurativa e della responsabilità civile legale, AXA indennizza l'ammontare che la *persona assicurata* o AXA in qualità di suo assicuratore di responsabilità civile sono tenuti a pagare al danneggiato a titolo di risarcimento. AXA può corrispondere l'indennizzo direttamente al danneggiato.

#### D1.2 Difesa contro le pretese ingiustificate

AXA si assume la difesa contro le pretese ingiustificate o eccessive avanzate nei confronti di una *persona assicurata* o di AXA in qualità di suo assicuratore di responsabilità civile, a condizione che si tratti di eventi coperti dall'assicurazione.

#### D1.3 Limitazione delle prestazioni

D1.3.1 Le prestazioni di AXA per tutte le pretese avanzate nei confronti di una *persona assicurata* o di AXA in qualità di suo assicuratore di responsabilità civile e per tutte le ulteriori prestazioni assicurative sono limitate alla somma assicurata fissata nella polizza. Sono ivi compresi interessi di danno e di regresso, spese per ridurre il danno, spese peritali, legali, giudiziarie, per tribunale arbitrale, di mediazione, di *prevenzione*, nonché ulteriori costi (ad esempio le indennità ripetibili alla controparte). Per singoli rischi inclusi nell'assicurazione trova eventualmente applicazione un massimale speciale (somma limitata che rientra nella somma assicurata), debitamente specificato nella polizza o nelle condizioni di assicurazione. Qualora le pretese e i costi per ogni evento o *sinistro in serie* eccedano la somma assicurata fissata nella polizza (incluse le pretese e le spese in relazione ai rischi per i quali sono stati fissati dei massimali speciali), la prestazione massima corrisposta da AXA a titolo di risarcimento è limitata all'importo della somma assicurata (indennizzo massimo).

Dalla somma assicurata o dal massimale speciale viene dedotto l'ammontare della franchigia convenuta.

D1.3.2 La somma assicurata o il massimale speciale sono intesi come garanzia doppia per ogni *anno di assicurazione*, vale a dire come importo che viene corrisposto al massimo due volte per tutte le richieste di risarcimento avanzate per i danni e le spese verificatisi nel corso dello stesso *anno di assicurazione*.

D1.3.3 Le prestazioni si basano sulle condizioni contrattuali in vigore nel momento in cui si è verificato il sinistro (ad esempio come regolamentazioni delle somme assicurate o delle franchigie).

#### D1.4 Protezione giuridica in caso di procedimento penale, disciplinare, amministrativo e in materia di vigilanza

D1.4.1 Se contro una *persona assicurata* viene promosso un procedimento da parte di autorità penali, disciplinari, amministrative o di vigilanza a seguito di un evento assicurato, AXA si assume le spese derivanti alla persona assicurata da un tale procedimento (ad esempio onorari dei legali, spese giudiziarie e peritali) nonché le spese del procedimento stesso poste a carico della *persona assicurata*.

D1.4.2 **Non sussiste tuttavia alcuna copertura assicurativa** per le obbligazioni di carattere penale o simile (ad esempio le multe nonché le cauzioni penali e di altra natura).

D1.4.3 Di concerto con la persona assicurata, AXA designa un legale per il patrocinio della *persona assicurata* stessa. Da parte sua, la *persona assicurata* non può conferire mandato a un legale senza il consenso preventivo da parte di AXA. In caso di ricorso ai mezzi legali o di appello contro le sentenze di singole istanze, AXA può rifiutare le prestazioni quando ritiene improbabile che si possa ottenere un risultato favorevole.

Se la *persona assicurata* promuove il procedimento a proprio rischio, in caso di successo (ad esempio di assoluzione) AXA risarcisce le spese d'avvocato e procedurali sostenute. Eventuali indennità ripetibili riconosciute alla *persona assicurata* spettano ad AXA fino a concorrenza delle prestazioni da essa erogate. Fanno eccezione i risarcimenti per le prestazioni e le spese personali sostenute dalla *persona assicurata*, nonché gli indennizzi per danni economici e per la riparazione morale. La mera riduzione delle sanzioni penali o amministrative decise dall'istanza precedente (come pene o misure disciplinari) non viene considerata come successo.

D1.4.4 Le prestazioni di AXA per le spese di cui alla disposizione D1.4.1 sono limitate alla parte del risarcimento che, in relazione alle somme assicurate o alle condizioni, eccede i limiti della copertura prestata da un'altra assicurazione eventualmente presente (ad esempio un'assicurazione di protezione giuridica), la quale in linea di principio è tenuta ad assumersi le prestazioni per lo stesso danno (copertura della differenza).

#### D1.5 Anticipo delle spese di perizia

Al verificarsi di un evento fondamentalmente assicurato AXA versa a titolo d'anticipo le spese di perizia effettive fino a un massimo di CHF 50 000 (massimale speciale). L'anticipo viene versato se sono soddisfatte le seguenti tre condizioni:

- la perizia serve per chiarire la situazione e per individuare il soggetto responsabile;
- la perizia è necessaria e appropriata;
- la perizia viene commissionata da AXA o d'intesa con AXA.

AXA si riserva il diritto di chiedere al terzo responsabile il rimborso delle spese da essa anticipate. All'anticipo delle spese di perizia non viene applicata la franchigia.

### D2 Franchigia

#### D2.1 Franchigia per evento

Lo *stipulante* sopporta per ogni sinistro la franchigia che è indicata nella polizza. Ai singoli rischi si applica un'eventuale franchigia speciale specificata nella polizza. La franchigia si riferisce anche alle spese, ad esempio per la difesa contro le pretese ingiustificate. Ciò vale indipendentemente dal fatto che le pretese vengano avanzate nei confronti di una *persona assicurata* o di AXA in qualità di suo assicuratore di responsabilità civile. È fatto salvo quanto sancito nelle disposizioni D1.5 e D6.

---

**D2.2 Franchigia in presenza di più coperture**  
Se, in caso di sinistro, vengono fatte valere più coperture che prevedono una franchigia identica, lo *stipulante* dovrà sopportare la franchigia una sola volta.  
Se queste coperture prevedono franchigie diverse, lo *stipulante* dovrà sopportare al massimo la franchigia più elevata fra tutte quelle pattuite.

---

**D2.3 Rimborso**  
Di regola la franchigia deve essere assunta dallo *stipulante*. Se AXA paga l'indennizzo direttamente al danneggiato senza deduzione preventiva della franchigia, lo *stipulante* dovrà rimborsare tale franchigia ad AXA rinunciando a qualsiasi obiezione. Lo stesso vale se AXA paga direttamente i costi per il coinvolgimento di terzi (ad esempio esperti, avvocati o tribunali).

---

## D3 Avviso di sinistro e obblighi d'informazione

---

**D3.1 Notifica del sinistro**  
Qualora si verifichi un evento le cui conseguenze potrebbero presumibilmente interessare l'assicurazione, lo *stipulante* deve darne avviso tempestivamente ad AXA. Questo obbligo di notifica trova applicazione anche se, a seguito dell'evento in questione, nei confronti di una *persona assicurata* venga avviata un'inchiesta di polizia.

---

**D3.2 Obblighi d'informazione**  
Lo *stipulante* è tenuto, in ogni momento e a proprie spese, a fornire ad AXA o metterla al corrente di tutte le informazioni, documenti, dati, atti ed elementi probatori riguardanti il sinistro, nonché a trasmetterle e/o porla celermente e ordinatamente a conoscenza di tutti gli atti ufficiali o giudiziari (come citazioni, disposizioni, comunicazioni, sentenze ecc.). Lo *stipulante* deve inoltre fornire ad AXA, senza attendere una esplicita richiesta e immediatamente, qualsiasi altra informazione sul sinistro e metterla al corrente di tutti i provvedimenti presi dal danneggiato.

---

## D4 Trattamento del sinistro

---

**D4.1 Assunzione del trattamento del sinistro**  
AXA si occupa del trattamento del sinistro a condizione che le pretese avanzate superino l'ammontare della franchigia. Essa conduce a proprie spese le trattative con il danneggiato e, pertanto, svolge il ruolo di rappresentante della *persona assicurata*. La liquidazione delle pretese del danneggiato da parte di AXA è vincolante per la *persona assicurata*.

---

**D4.2 Obblighi delle persone assicurate**  
Senza un consenso preventivo da parte di AXA, la *persona assicurata* deve astenersi da qualsiasi trattativa diretta con il danneggiato, né ha facoltà di riconoscere alcuna pretesa, concludere accordi transattivi, corrispondere indennizzi e cedere qualsivoglia pretesa derivante dall'assicurazione.  
La *persona assicurata* ha inoltre l'obbligo di sostenere AXA a proprie spese nel trattamento del sinistro, segnatamente nell'accertamento della fattispecie e del danno, nella difesa contro le pretese avanzate, nonché nell'affermazione di eventuali pretese di regresso.  
Lo *stipulante* risponde di qualsiasi atto od omissione che possa influire sul diritto di regresso ed è tenuto a rimborsare ad AXA le pretese di regresso non realizzabili sulla base di un simile atto o di una simile omissione.

---

**D4.3 Processo**  
Se non può essere ottenuta un'intesa con il danneggiato e questi procede per via giudiziaria, vale quanto segue:  
D4.3.1 In caso di procedimento contro *persone assicurate*, AXA designa l'avvocato che conduce il processo e stabilisce la strategia e le modalità di definizione del processo (riconoscimento delle richieste, accordo transattivo o sentenza) e adotta tutte le ulteriori misure processuali. Eventuali indennità processuali e altre ripetibili alla controparte spettano ad AXA (fino a concorrenza delle prestazioni da essa erogate). Fanno eccezione i risarcimenti per le prestazioni e le spese personali sostenute dalla *persona assicurata*.

D4.3.2 In caso di procedimento contro AXA, AXA designa l'avvocato che conduce il processo e stabilisce la strategia e le modalità di definizione del processo (riconoscimento delle richieste, accordo transattivo o sentenza) e adotta tutte le ulteriori misure processuali.

D4.3.3 L'adempimento degli obblighi di informazione e di assistenza (D3.2 e D4.2) deve tenere conto delle circostanze processuali (ad esempio dei termini fissati). Le *persone assicurate* sono tenute a istruire l'avvocato che conduce il processo in modo puntuale, completo, sostanziato e ordinato.

---

**D4.4 Procedura arbitrale**  
La liquidazione delle pretese nell'ambito di una procedura davanti al tribunale arbitrale non pregiudica la copertura assicurativa, laddove

- detta procedura sia conforme alle disposizioni del Codice di procedura civile svizzero (CPC) e/o della Legge federale sul diritto internazionale privato (LDIP);
- si tratti di una sentenza arbitrale di diritto estero con forza esecutiva in Svizzera.

---

## D5 Regresso contro le persone assicurate

AXA ha diritto di regresso contro lo *stipulante* o contro la *persona assicurata*, nella misura in cui avrebbe avuto diritto di rifiutare o ridurre le sue prestazioni secondo le disposizioni del contratto di assicurazione o della Legge federale sul contratto di assicurazione (LCA).

---

## D6 Comunicazione in caso di crisi (spese di PR)

Qualora lo *stipulante* corra il rischio di una probabile esposizione mediatica critica a seguito di un sinistro presumibilmente assicurato ai sensi delle presenti Condizioni Generali di Assicurazione (CGA), AXA rimborsa l'onere sostenuto per scongiurare tempestivamente o contenere un possibile danno di reputazione. Essa si assume le spese per le attività svolte da un'agenzia di PR incaricata di concerto con AXA o direttamente da parte di AXA stessa per l'assistenza e il supporto dello *stipulante*, fino a concorrenza di un importo massimo di CHF 50 000 per evento (massimale speciale). Per le spese sostenute in relazione alla comunicazione in caso di crisi non viene applicata la franchigia.

## Parte E

### Definizioni

#### E1 Siti contaminati

Esistenza di aree di deposito di rifiuti e di aree con suolo e acque contaminati.

#### E2 Valori pecuniari

Denaro contante, carte di credito e di debito di ogni tipo, strumenti di moneta (quali cash card, tax card), assegni, monete virtuali (come i Bitcoin) e altri mezzi di pagamento, buoni, abbonamenti di qualsiasi genere, biglietti e valori mobiliari.

#### E3 Violazione della sicurezza delle informazioni

Pregiudizio della disponibilità, dell'integrità o della confidenzialità di dati elettronici o sistemi di elaborazione delle informazioni (incl. cyber-eventi).  
Un cyber-evento è un attacco a sistemi IT o a sistemi di cloud computing. La causa di un cyber-evento deve essere imputabile a programmi nocivi, attacchi di hacker o attacchi Denial of Service attraverso le reti informatiche. È considerato cyber-evento anche l'attacco mediante un supporto dati digitale collegato al sistema IT.

#### E4 Danni corporali

La morte, il ferimento o un altro danno alla salute di persone, compresi i pregiudizi patrimoniali e le perdite di reddito che ne derivano.

#### E5 Danni materiali

La distruzione, il danneggiamento o la perdita di cose mobili e immobili, compresi i pregiudizi patrimoniali e le perdite di reddito che ne derivano per il danneggiato. L'uccisione, il ferimento o altri danni alla salute di animali, nonché la loro perdita, sono equiparati a danni materiali. Non è considerato danno materiale il pregiudizio della funzionalità di una cosa senza ripercussioni sulla sostanza della cosa stessa.

#### E6 Spese per la prevenzione dei danni

Oneri derivanti dall'adozione di misure per la prevenzione dei danni, ossia misure opportunamente e immediatamente adottate al fine di scongiurare la minaccia di un danno assicurato il cui verificarsi è imminente.

#### E7 Sinistro in serie

La totalità delle pretese per l'insieme dei danni e delle spese per la prevenzione dei danni, attribuibili alla stessa causa, è considerata come un unico evento (sinistro in serie), indipendentemente dal numero dei danneggiati, di coloro che avanzano pretese o degli aventi diritto. Più danni sono ritenuti attribuibili alla stessa causa quando siano ad esempio riconducibili allo stesso vizio o difetto di un prodotto o di un materiale (come errori nello sviluppo, nella costruzione o fabbricazione, nell'istruzione o nella presentazione), oppure allo stesso atto o alla stessa omissione (come violazione dell'obbligo di diligenza o errori).

#### E8 Inquinamento dell'ambiente

Perturbamenti durevoli dello stato dell'aria, delle acque di superficie, delle acque sotterranee, del suolo, della flora e della fauna dovuti a qualsiasi tipo di alterazione o a qualsiasi fattispecie che il diritto applicabile definisce come danno all'ambiente.

#### E9 Danni patrimoniali

Danni pecuniari che non sono conseguenti né a un danno corporale né a un danno materiale subito dal danneggiato stesso.

#### E10 Persone assicurate

Sono considerate persone assicurate le persone fisiche o giuridiche di seguito specificate:

##### E10.1 Stipulante

Persona fisica o giuridica, società di persone, ente o istituto di diritto pubblico che risulta indicato nella polizza come «stipulante».

Se lo stipulante è nel suo complesso una società di persone o una comunione di proprietari, i soci o i membri della comunione sono equiparati allo stipulante stesso per quanto concerne diritti e obblighi.

Sono parimenti considerate come «stipulanti» altre eventuali imprese incluse nella polizza (ad esempio società affiliate).

##### E10.2 Rappresentanti dello stipulante

I rappresentanti attuali e passati dello stipulante e le persone a cui è affidata la direzione o la sorveglianza dell'impresa.

##### E10.3 Dipendenti e personale ausiliario

I dipendenti attuali e passati e gli altri ausiliari dello stipulante in relazione all'esplicazione delle loro attività per conto delle opere assicurate. Le persone di cui alla disposizione B1.2 non rientrano nel novero di questa definizione.



---

**E10.4 Terzi come proprietari del terreno**  
Il proprietario del terreno, se lo *stipulante* è soltanto proprietario del fabbricato ma non del terreno (diritto di superficie).

---

**E10.5 Persone o imprese incluse nell'assicurazione**  
Ulteriori persone fisiche o giuridiche, società di persone, enti o istituti di diritto pubblico, compresa la cerchia di persone di cui alle disposizioni E10.2-E10.4, che risultano inclusi nella polizza.

---

**E10.6 Personale preso in prestito o in locazione**  
Persone prese in prestito o in locazione, attualmente o in passato, dallo *stipulante*, le quali svolgono o hanno esplicato un'attività per conto dello *stipulante* stesso (locazione di personale o di servizi).  
Non sono considerate assicurate le persone che vengono date in prestito o in locazione dallo *stipulante* a favore di un terzo ed esplicano un'attività per conto di tale soggetto terzo (locazione di personale o di servizi).

---

## **E11 Opere assicurate**

Sono considerate come «rischio assicurato» le seguenti opere:

---

**E11.1 Fabbricati, terreni e restanti opere**  
Pericoli derivanti dal possesso dei fabbricati, dei terreni e delle restanti opere designati nella polizza.

---

**E11.2 Impianti e installazioni**  
Pericoli derivanti dalla proprietà di impianti e installazioni che fanno parte delle opere di cui alla disposizione E11.1, quali

- posteggi per veicoli a motore
- pensiline per biciclette
- parchi giochi per bambini, compresi gli attrezzi
- stagni e piscine non aperti al pubblico
- ascensori e montacarichi nonché scale mobili
- cisterne e recipienti analoghi
- modine.

---

**E11.3 Fabbricati annessi**  
Pericoli derivanti dalla proprietà di fabbricati annessi che fanno parte delle opere di cui alla disposizione E11.1, quali

- box per veicoli
- autorimesse
- depositi per attrezzi
- serre.

---

## **E12 Anno di assicurazione**

Per anno di assicurazione si intende il periodo di tempo in base al quale viene calcolato il premio annuo, il quale ha inizio con la data di esigibilità del premio annuo e si conclude il giorno antecedente alla data di esigibilità del premio annuo successivo.



## **Notificare un sinistro?**

È possibile notificare un sinistro online, in modo semplice e rapido, all'indirizzo:

**[AXA.ch/dichiarazione-sinistro](https://www.axa.ch/dichiarazione-sinistro)**

AXA  
General-Guisan-Strasse 40  
Casella postale 357  
8401 Winterthur  
AXA Assicurazioni SA

AXA.ch  
[myAXA.ch](https://www.myAXA.ch) (portale clienti)